

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1067

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALVANESE, MINUCCI, BASSOLINO, ALBORGHETTI, PAL-
LANTI, STRUMENDO, GARAVINI, SOAVE, BARGONE, BRE-
SCIA, CANNELONGA, CASTAGNOLA, D'AMBROSIO, FAGNI,
FRANCESE, GALANTE, GEREMICCA, LODI FAUSTINI FU-
STINI, LUCENTI, MANNINO ANTONINO, MENZIETTI, MI-
GLIASSO, MONTECCHI, NARDONE, NAPPI, PETROCELLI, PIC-
CHETTI, REBECCHI, RECCHIA, SANNA, SANNELLA, SAMÀ**

Presentata il 17 luglio 1987

**Riconoscimento delle anzianità pregresse ai dipendenti
delle pubbliche amministrazioni assunti in forza della
legge 1° giugno 1977, n. 285**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è nata dall'esigenza di riconoscere e definire, attraverso gli articoli che la strutturano, la anzianità di servizio ai lavoratori anche soci di cooperative che assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, negli enti statali, parastatali, nelle regioni, nei comuni, nelle province, nelle comunità montane e negli enti territoriali e successivamente risultati idonei agli esami di cui all'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, hanno trovato sistemazione definitiva in

virtù dell'articolo 26-*quinqies* della citata legge n. 33 del 1980, delle relative leggi regionali e ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, senza aver riconosciuto l'anzianità di servizio per il periodo di attività precedente l'immissione nei ruoli o nei sopraruoli dell'ente di appartenenza.

Questa proposta di legge, pertanto, è diretta alla finalità di stabilire da parte dello Stato la norma giuridica specifica che dia a tutti i lavoratori, nelle condizioni di cui sopra, lo strumento per poter procedere alla ricostruzione della propria carriera in maniera univoca ed omogenea.

La necessità di questa normativa, del resto, si evince dalla complessità della stessa legge n. 285 che ha consentito l'assunzione dei lavoratori presso enti contrattualmente diversi nonché delle successive leggi già indicate delle quali la stessa legge n. 285 è stata ispiratrice e che hanno lasciato insoluta la questione del riconoscimento degli anni di servizio preruolo. Oggi non è proponibile la soluzione del problema all'interno dei contratti dei singoli enti interessati poiché, così facendo, si tenta di risolvere il problema contrattualmente e in modo differenziato; così come pure il dato tendenziale di soluzioni parziali (leggi regionali, TAR del Lazio, finanza locale) merita una inversione radicale.

Questa via istituzionale è, quindi, la più giusta ed opportuna ad indicare che la originaria finalità del legislatore che garantisce, per uno stesso problema, un'unica soluzione è stata salvaguardata. Questa proposta di legge assicura a tutti i lavoratori assunti in base alla legge n. 285, in servizio attualmente, il riconoscimento dello stesso beneficio avendo garantita la copertura finanziaria da parte dello Stato.

Va precisato, inoltre, che il Governo ha già assunto in materia un impegno con le organizzazioni sindacali, infatti nell'ultimo accordo intercompartimentale per il pubblico impiego si fa espresso riferimento al riconoscimento delle anzianità pregresse ai lavoratori assunti ai sensi della legge n. 285 del 1977.

Il primo articolo descrive i destinatari del provvedimento indicando il periodo di attività precedente l'immissione nei ruoli ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio anche in considerazione dell'articolo 2 della legge n. 230 del 1962. Questo articolo, infatti, stabilisce il principio di non ripetibilità di un periodo di lavoro attivato con contratto a termine per cui qualora in un contratto a termine, scaduto il periodo di lavoro determinato, vi fosse una ripetizione dello stesso di durata superiore ai 30 giorni, esso si intende trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato compren-

sivo anche del periodo di lavoro effettuato con contratto a termine ed è, quindi, cumulabile a tutti gli effetti ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio. Questa norma è necessaria poiché è richiamata da alcune vicende contrattuali regionali che hanno interessato i lavoratori assunti in base alla legge n. 285.

Il secondo articolo determina che l'anzianità di servizio viene attribuita al lavoratore alla data di inquadramento nei ruoli o nei sopraruoli. L'ente riconosce il periodo di attività preruolo e ne valuta i benefici e il maturato economico sulla base del contratto vigente nel comparto di cui l'ente fa parte.

All'articolo 3 si propone, per ovvie ragioni di equità, il riconoscimento delle anzianità pregresse nelle carriere di provenienza anche ai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1 ammessi a partecipare agli esami di idoneità di cui alla legge n. 285 del 1977 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

All'articolo 4 si propone di sanare un'ingiustizia perpetrata ai danni dei giovani, che non siano stati ammessi agli esami di idoneità previsti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894, relativa alle norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, perché non più in servizio alla data del 31 maggio 1984. Questo perché solo alcune amministrazioni procedettero con sollecitudine al licenziamento dei giovani bocciati agli esami di idoneità disciplinati dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e ciò ha provocato una discriminazione evidente nei confronti dei dipendenti che erano ancora in servizio alla data del 31 maggio 1984 e che quindi sono stati immessi nei ruoli relativi alle qualifiche inferiori a quelle per le quali erano stati assunti.

I rimanenti articoli sanciscono la copertura finanziaria necessaria alla applicazione del provvedimento ed il principio che i fondi, una volta stabiliti e ripartiti, vanno trasferiti direttamente agli enti interessati.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai dipendenti delle amministrazioni statali e parastatali, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unità sanitarie locali e di tutti gli enti territoriali di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, come integrata dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894, assunti per contratto o convenzione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, inclusi i soci delle cooperative di lavoro formatesi ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 285 del 1977, e trattenuti in servizio in virtù dell'articolo 26-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o di corrispondenti disposizioni di leggi regionali, e successivamente immessi nei ruoli ai sensi dell'articolo 26-*quinqüies* del decreto-legge n. 663 del 1979, convertito, con modificazioni, dalla citata legge 29 febbraio 1980, n. 33, delle successive leggi regionali, e ai sensi degli articoli 1, 3 e 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, è riconosciuto, in base alle vigenti leggi, il servizio prestato in posizione non di ruolo ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza. Tale beneficio è esteso anche ai periodi di lavoro prestati a tempo determinato in forza dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

ART. 2.

1. A partire dalla data di inquadramento nel ruolo o sopraruolo le amministrazioni indicate nell'articolo 1 riconoscono ai dipendenti in questione l'anzianità di servizio nella misura prevista per il personale di ruolo appartenente al li-

vello funzionale per l'accesso al quale i medesimi hanno superato l'esame di idoneità.

2. Il relativo beneficio economico è calcolato sulla base delle disposizioni contenute nei contratti dei vari comparti di appartenenza.

ART. 3.

Le amministrazioni di cui all'articolo 1 riconoscono ai dipendenti di ruolo appartenenti alle carriere immediatamente inferiori, che siano stati ammessi agli esami di idoneità di cui alla citata legge n. 285 del 1977 ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, e che siano risultati vincitori nei suddetti esami, l'anzianità pregressa nelle carriere di provenienza, ai fini economici e giuridici ai sensi dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

ART. 4.

1. I giovani, anche soci di cooperative assunti dalle amministrazioni dello Stato ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, ancorché non più in servizio alla data del 31 maggio 1984 prevista dalla legge 22 dicembre 1984, n. 894, i quali abbiano sostenuto e non abbiano superato l'esame di idoneità disciplinato dall'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, o che per obiettive e documentate ragioni non abbiano potuto sostenere il predetto esame, sono ammessi, previa domanda da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partecipare ad un esame di idoneità, da sostenere al termine di appositi corsi di formazione della durata massima di quattro mesi, per l'immissione nei ruoli delle rispettive amministrazioni nella qualifica iniziale della carriera immediatamente inferiore a quella per la quale non hanno superato l'esame di idoneità.

2. L'ammissione al corso di formazione è consentita ai giovani cui al comma 1 che abbiano prestato effettivo servizio ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, almeno per un biennio, e il cui contratto di lavoro sia stato risolto per le ragioni di cui allo stesso comma con esclusione, in ogni caso, di coloro il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per dimissioni o per decadenza.

3. Si applicano le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n. 894.

4. Gli effetti economici del reinquadramento decorrono dal 1° gennaio 1987.

ART. 5.

1. Le somme occorrenti per provvedere all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 sono iscritte, per le amministrazioni statali e parastatali, nello stato di previsione di ciascuna amministrazione interessata, e per tutti gli altri enti di cui all'articolo 1 sono rimborsate dal Ministero dell'interno e del tesoro sulla base di apposite certificazioni.

ART. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge, valutati per l'esercizio finanziario 1987 in lire 110 miliardi si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.